

## PROROGA SECONDO ACCONTO TASSE

### La proroga del secondo o unico acconto 2020 contenuta nel decreto di agosto

Con l'approvazione del **decreto di agosto varato dal Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020**, tra le varie misure fiscali in esso contenute, vi rientra anche la **proroga del II° o unico acconto 2020** in scadenza il prossimo 30 novembre ma ciò solo per i soggetti interessati dalla proroga di cui al menzionato DPCM del 27 giugno (sopra elencati).

Nel dettaglio, il decreto proroga, per questi soggetti, **al 30 aprile 2021** il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP riferite al 2020. La norma si applica, dunque, anche ai contribuenti in regime forfettario e di vantaggio con riferimento al II° o unico acconto 2020 riguardante l'imposta sostitutiva (questi soggetti, infatti, versano un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP).

Tuttavia, rispetto alla proroga di giugno, la misura contenuta nel decreto di agosto pone una **condizione indispensabile da rispettare** affinché possa trovare applicazione. Nel dettaglio è richiesto che ci sia stata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Inoltre tale proroga non ha interessato tutti i contribuenti, ma solo determinate categorie, ossia:

- **soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA** (indici sintetici di affidabilità) o ai soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA. Questi contribuenti, affinché godano della proroga devono dichiarare ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione;
- contribuenti in **regime forfettario e di vantaggio**;
- **soggetti che partecipano a società**, associazioni e imprese, ai sensi delle norme del TUIR in materia di redditi prodotti in forma associata (articolo 5 TUIR), nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale (articoli 115 e 116 TUIR). Il tutto a condizione che per l'attività economica della società sia stato approvato il relativo ISA e che contestualmente la società dichiari ricavi non superiori al limite previsto per l'ISA stesso